



**UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA**  
**CITTA' METROPOLITANA di ROMA CAPITALE**

Prot. n. 53  
Del 24 GEN 2018

**AVVISO**

**IL PRESIDENTE**

**RENDE NOTO**

che dal **25 Gennaio 2018** presso gli Uffici dell'Ente si raccoglierà la **denuncia** per l'annata agraria **2018** per la immissione sui compartimenti dei pascoli sociali del **bestiame** di proprietà degli Utenti Allevatori.

La denuncia implica per l'Utente Allevatore l'assunzione di responsabilità per danni causati dal proprio bestiame ai sensi dell'art. 2052 del Codice Civile.

La denuncia, a norma della Legge 1 Agosto 2003, n. 200, del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 5 Maggio 2006, del "Regolamento di attuazione dell'art. 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39", e delle norme veterinarie e di polizia veterinaria dettate dal Ministero della Salute con ordinanza del 28 Maggio 2015, deve comprendere:

**PER I BOVINI:**

- a) Registro di stalla distinto con i soli capi denunciati sui pascoli sociali per ciascun comparto.
- b) Copia del "Mod. 2/33" rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale o autocertificazione che il bestiame è risultato negativo ai controlli sanitari.
- c) Numero e qualità del bestiame con l'indicazione del numero della marca auricolare dei capi.
- d) Eventuale marchio a fuoco di riconoscimento.
- e) Località dove i capi pascolano.

**PER GLI EQUINI E ASININI:**

- a) Registro di stalla distinto con i soli capi denunciati sui pascoli sociali per ciascun comparto.
- b) Passaporto.
- c) Numero e qualità.
- d) Eventuale marchio a fuoco di riconoscimento.
- e) Località dove i capi pascolano.

Per tutti i capi, sia bovini che equini ed asinini, che tra essi non vi sono maschi sani di età superiore ad anni 1, non in regola con le normative sulla riproduzione.

Si comunica che in caso di dichiarazioni mendaci rese e sottoscritte in presenza di Pubblico Ufficiale si incorre in responsabilità penali (D.P.R. 445/2000 Artt. 46 e 47).

Si informano altresì gli Utenti Allevatori che eventuali capi di bestiame sprovvisti di Marchio a fuoco di riconoscimento devono essere comunicati all'atto della presentazione della denuncia per qualità, specie e località dove vengono immessi.



IL SEGRETARIO  
(Mario BORGHINI)